

debba essere erogato gratuitamente e nei confronti degli alunni della scuola dell'obbligo che risiedano in località non servite da scuole pubbliche e comunque fino al raggiungimento dell'istituto più vicino.

Nel mese di maggio, ho interessato alla questione l'ufficio di diritto allo studio del servizio istruzione della Giunta regionale, cui ho rappresentato l'opportunità di adoperarsi per risolvere in ragionevoli termini il problema.

Nel successivo mese di luglio, la struttura anzidetta ha assicurato che la questione sarebbe stata definita nell'ambito del progetto di legge regionale per il recepimento delle disposizioni sulle nuove competenze delle regioni e degli enti locali, dettate con il dlgs 31.3.1998 n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

L'ufficio diritto allo studio ha altresì comunicato che il presidente dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), non condividendo la tesi sostenuta dai prefetti e dal commissario del governo nel mese di novembre del 1997, aveva ritenuto opportuno interessare al problema il ministro della pubblica istruzione.

La questione non è stata ancora definita sia perché l'organo statale interpellato non ha espresso finora alcun parere, sia soprattutto perché il progetto di legge regionale cui ha fatto sopra cenno è in fase di elaborazione.

Su richiesta di un genitore di un alunno frequentante una scuola elementare della Lomellina, l'Ufficio ha esaminato un'altra problematica di particolare interesse, strettamente connessa al diritto allo studio: sussiste a carico dei genitori **un obbligo giuridico di concorrere ad assicurare i figli** contro eventuali infortuni occorsi in ambito scolastico?

Secondo una prassi invalsa da anni, la direzione didattica della scuola anzidetta, con apposita circolare, aveva invitato i genitori degli alunni a pagare, per l'anno scolastico 1996/97, una quota assicurativa "integrativa". La circolare, peraltro, non solo non recava più menzione del carattere facoltativo dell'adesione assicurativa, ma precisava che l'alunno, i cui genitori non avessero aderito, sarebbe stato escluso dalle eventuali uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Al quesito in esame ho dato risposta negativa.

In base agli artt. 12 e 13 LR 31/1980, la regione stipula, a favore (anche) degli alunni delle scuole materne statali e non statali e delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori statali, parificate o autorizzate, contratti assicurativi che devono coprire "ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva, promossa dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse", nonché "i rischi connessi al trasporto da casa a scuola e viceversa con qualsiasi orario esso venga effettuato".

Dalla disposizione sopra riportata si evince chiaramente che è la regione il soggetto passivo dell'obbligo assicurativo e che il contratto, alla cui stipulazione essa è tenuta, deve avere carattere onnicomprensivo.

La clausola di esclusione dell'alunno (contenuta nella circolare) in dipendenza della mancata adesione ad una iniziativa assicurativa assunta da ente diverso dalla regione, non poteva pertanto ritenersi legittima alla luce delle disposizioni richiamate.

Nell'istruire l'istanza è inoltre emerso che l'accordo concluso dalla regione Lombardia con Assitalia s.p.a. non copriva tutti gli infortuni ma.

essenzialmente, quelli dai quali fosse derivato, agli aventi diritto, la morte o un'invalidità permanente o assoluta.

Risultava altresì che l'ambito operativo del contratto stipulato dall'istituto scolastico veniva a sovrapporsi per lo più a quello dell'accordo regionale, risultando quindi irrilevante sotto il profilo assicurativo.

Il caso in esame non è stato ancora definito, ma, grazie alla fattiva collaborazione dei servizi finanze e tributi, da un lato, risorse e contratti, dall'altro, della Giunta regionale (i quali hanno condiviso l'interpretazione che l'Ufficio ha reso dell'art. 13 LR 31/1980 l'istruttoria è giunta a risultati soddisfacenti.

In sede di rinnovo del contratto assicurativo regionale (in scadenza al 31.12.1997), le parti hanno concordato un ampliamento considerevole dell'oggetto del medesimo, ma non al punto da ricomprendervi anche gli infortuni con effetti non invalidanti in maniera permanente. Per questi ultimi - in generale, per gli infortuni più comuni - le parti hanno concordato soltanto un incremento del rimborso delle spese sostenute dall'interessato in dipendenza dell'evento pregiudizievole.

La disciplina dei rimborsi è stata modificata anche sotto il profilo qualitativo, essendo stato per la prima volta disposto che dovesse essere indennizzato anche il danno estetico.

Le scelte operate in sede di trattativa sono state determinate da motivazioni di carattere prettamente finanziario, posto che — come riferito dal responsabile del servizio risorse e contratti - un innalzamento indiscriminato dei limiti di copertura dei rischi, avrebbe comportato una insostenibile crescita vertiginosa dei costi.

I servizi regionali sopra citati, accogliendo un suggerimento dell'Ufficio, si sono poi adoperati per comunicare a tutti gli interessati (quindi, a tutti gli istituti scolastici) le innovazioni introdotte con il nuovo contratto.

Non posso esimermi dal rilevare, mio malgrado, che il comportamento assunto dalla direttrice didattica della scuola elementare non è stato affatto collaborativo. Da un lato, la predetta responsabile ha più volte ribadito che l'assicurazione integrativa era da considerarsi facoltativa e che l'utente non era mai stato penalizzato per non avervi aderito.

Dall'altro, a fronte della mia richiesta di comprendere quale fosse pertanto la "ratio" della clausola di esclusione, nonchè quali fossero stati fino a quel momento i correlativi effetti, ella si è limitata a ribadire che l'assicurazione deliberata dagli organi collegiali della scuola "era libera e volontaria".

Per quanto concerne l'iniziativa intrapresa dalla amministrazione regionale, è evidente che anche il nuovo contratto non è propriamente conforme al disposto dell'art. 13 cit. che — come del resto riconosciuto dalla stessa — prescrive che il contratto regionale deve assicurare "ogni infortunio ...".

Pur comprendendo, pertanto, le ragioni, di natura economica che hanno determinato gli organi regionali a garantire il risarcimento dei pregiudizi "più comuni", l'Ufficio ha ritenuto doveroso invitare gli stessi ad adoperarsi, eventualmente anche in collaborazione con il servizio diritto allo studio, perchè la questione di che trattasi trovi una opportuna soluzione nell'ambito del pdl sull'istruzione cui ho più sopra fatto cenno.

L'Ufficio ha attivato l'istruttoria delle istanze concernenti l'istruzione esclusivamente su richiesta di cittadini singoli. Non vi è stato un solo caso di istanza presentata da gruppi esponenti di interessi comuni.

Per la trattazione delle istanze, non infrequenti sono stati i rapporti intrattenuti con i provveditori agli studi delle diverse province.

Rapporti, per la più parte caratterizzati da una certa lentezza e, in qualche caso, da incompletezza, nel fornire delucidazioni necessarie. Non posso esimermi, mio malgrado, dal rilevare il comportamento non collaborativo che il provveditorato agli studi di Como ha assunto a fronte della richiesta dell'Ufficio di conoscere le ragioni, giuridiche e di fatto, sottese alla soppressione di una 2^a classe nella scuola media statale di Mozzate. Ritengo anzi opportuno riportare il contenuto di una delle prime risposte fornite all'Ufficio: "Non si è fornita risposta alla succitata nota (che si è trattenuta agli atti). La nota cui si fa riferimento è l'esposto dei genitori degli alunni interessati poiché dallo scrivente Ufficio è stata ritenuta più che una richiesta di dati o notizie, cui dare riscontro legittimo, l'esplicitazione di considerazioni di merito sull'inopportunità del provvedimento di riduzione delle classi. Lo scrivente, pur condividendo talune argomentazioni, non può che prendere atto delle stesse e confermare la propria autorizzazione dell'organico formulato nel rispetto di quelle norme che, quale massima autorità a livello provinciale, non solo è possibile tralasciare, ma, anzi, si è tenuti ad applicare e a far rispettare per il raggiungimento del comune pubblico interesse".

Non credo superfluo sottolineare come una siffatta risposta, nel riportare allo schema tradizionale di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sia espressione di una mentalità (difficile da sradicare) ostativa ad una evoluzione dell'attività amministrativa in sintonia con i principi di correttezza e trasparenza sancita con la L. 7.8.1990 n. 241 e ribaditi da leggi successive.

Non sono così stato ancora in grado di definire il caso per mancanza delle informazioni e della documentazione necessarie.

Desidero ringraziare il servizio “informa scuola” del provveditorato agli studi di Milano per la disponibilità costantemente dimostrata.

Rivolgo infine un particolare ringraziamento ai dirigenti dell'ufficio e del servizio diritto allo studio, nonché dell'ufficio assicurazioni del servizio finanza e tributi della Giunta regionale, che hanno costantemente manifestato la volontà di contribuire in modo efficace nella soluzione dei problemi rappresentati.

2.8 Commercio

La delega al governo, disposta con l'art. 4, 4° c., lett. c), L. 15.3.1997 n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (meglio nota come "Bassanini I"), è stata attuata con il dlgs 31.3.1998 n. 114: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, 4° c., della L. 15.3.1997 n. 59". Dopo un dibattito più che ventennale, è stata così varata la tanto attesa riforma organica della disciplina del commercio a posto fisso e su aree pubbliche.

Gli obiettivi della riforma — esplicitamente enunciati nell'art. 1, 3° c., del decreto — possono essere identificati, in sintesi, in un riordino delle attività economiche, volto a promuovere, in particolare, la competitività delle imprese, la trasparenza del mercato, la razionalizzazione della rete commerciale, la efficienza della distribuzione, la tutela del consumatore.

Le innovazioni che, in parallelo, il legislatore ha introdotto nella disciplina amministrativa del commercio possono essere così sintetizzate:

- abrogazione dell'obbligo di iscrizione al REC (Registro esercenti commerciali), che resta in vigore soltanto per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- liberalizzazione dell'accesso all'esercizio dell'attività commerciale;
- liberalizzazione merceologica (le 14 tabelle merceologiche di cui al DM 375/1988 sono state soppresse. L'art. 5, 1° c., del decreto prevede per l'esercizio dell'attività commerciale soltanto due comparti: alimentare e non alimentare);

- definizione degli orari di vendita secondo i principi della libera autodeterminazione degli esercenti e della flessibilità nel corso della giornata;
- conferimento alle regioni di più ampi poteri normativi ed amministrativi, rispetto al passato;
- previsione di norme disciplinanti le vendite straordinarie e le forme speciali di vendita a tutela del consumatore.

L'esigenza di conformare il settore ai principi di razionalità ed efficienza dell'agire amministrativo si evince, anzitutto, dalla nuova impostazione normativa della ripartizione delle sanzioni in materia, fra i vari livelli istituzionali interessati (stato, regioni, comuni).

In linea con i principi della legge delega (in particolare quello di sussidiarietà), a ciascuno dei predetti livelli istituzionali sono state quindi attribuite quelle funzioni che, per dimensioni territoriali, associative, organizzative, esso dovrebbe essere in grado di svolgere nella maniera più efficiente possibile. Parallelamente, la responsabilità connessa alle funzioni medesime è stata attribuita all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Nel complesso, il riassetto istituzionale delle competenze ha lo scopo di porre ciascuna regione, nonché gli altri enti locali nelle condizioni di valutare quali siano, in relazione alle peculiarità del territorio e della realtà socio-economica che lo caratterizza, gli interventi più opportuni da disporre nel settore.

In questo contesto si inserisce, per esempio, il ruolo di rilievo riconosciuto ai comuni nella regolamentazione di quegli aspetti della attività commerciale che coinvolgono più direttamente gli operatori. Basti pensare alle competenze

nuovamente attribuite ai comuni riguardo il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La riforma coinvolge poi in maniera penetrante le regioni: la realizzazione degli obiettivi che essa pone è, difatti, sostanzialmente affidata a disposizioni che dovranno essere dalle stesse emanate. A ben vedere, le amministrazioni regionali vengono ad assumere un ruolo di primaria rilevanza in un settore che non rientra nelle competenze legislative di cui all'art. 117 cost., ma è ad esse delegato ai sensi dell'art. 118, u.c., cost.

Basti pensare agli incisivi poteri che il decreto delegato attribuisce agli enti di che trattasi in **materia urbanistico-commerciale**: essi, in virtù dell'art. 6, 1° c., del dlgs 114/1998, devono definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, nonché i criteri di programmazione della rete distributiva, dei quali dovranno tenere conto i comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici di competenza. E' evidente che i cennati poteri (normativi ed amministrativi) sono tali da incidere, oltre che sugli aspetti propriamente urbanistici ed ambientali, anche su scelte di merito in materia commerciale. Non a caso, l'art. 6, 4° c., del dlgs 114/198, dispone che la regione debba provvedere alla definizione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione di cui al primo comma, acquisendo "il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali" e procedendo "alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio".

Ai fini che qui interessano, assume particolare rilievo l'art. 6, 2° c., lett. d) del dlgs 114/1998 che stabilisce una stretta correlazione tra i procedimenti di rilascio, da un lato, dell'autorizzazione commerciale, dall'altro, della concessione od autorizzazione edilizia relativa all'immobile in cui si intende ubicare l'esercizio.

Questa previsione rappresenta invero una soluzione a livello legislativo del problema, ampiamente dibattuto nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza, se il rilascio della autorizzazione commerciale debba avvenire, oppure non, nel pieno rispetto (anche) della disciplina urbanistica, in particolare, delle norme disciplinanti la destinazione e l'uso degli immobili.

Il problema è insorto perché l'art. 24 L. 11.6.1971 n. 426 dispone che l'autorizzazione commerciale venga rilasciata "fermo il rispetto delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane", ma prosegue precisando che la stessa è negata "solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".

Parallelamente, la prevalente giurisprudenza amministrativa ha interpretato la disposizione ora riportata, sostenendo che il diniego di autorizzazione commerciale deve essere giustificato con riferimento ad una espressa disposizione restrittiva contenuta nella stessa legge e che, pertanto, il contrasto con prescrizioni urbanistiche non è da solo elemento impeditivo per il conseguimento della chiesta autorizzazione, posto che gli interessi diversi da quelli commerciali devono essere tutelati in altre circostanze ed in differenti sedi.

E' agevole immaginare le incongruenze cui un regime siffatto può dar luogo, come del resto è accaduto nel caso sottopostomi dal legale rappresentante di una società avente sede in Milano. Questi ha chiesto all'Ufficio di intervenire presso il comune di Milano affinché riesaminasse la sua istanza di annullare l'autorizzazione, rilasciata ad altra società, a svolgere attività commerciale nell'immobile concesso a quest'ultima in locazione dalla prima società, per esclusivo uso di deposito e laboratorio. Il settore commercio e artigianato del

comune di Milano aveva infatti rigettato l'istanza di riesame, argomentando che l'autorizzazione anzidetta era legittima, in quanto conforme alle norme disciplinanti il commercio e che, inoltre, in virtù dell'art. 24 L. 426/1971, così come interpretato ed applicato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, il settore comunale non era tenuto, in sede di rilascio della stessa, a verificarne la rispondenza anche a norme di altra natura.

Mi è parso più rispondente al principio di razionalità dell'azione amministrativa, l'altro minoritario indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'art. 24 L. 426/1971 impone pur sempre all'organo competente di rilasciare il permesso all'esercizio di attività commerciale soltanto dopo averne verificato la conformità anche alle norme urbanistiche relative alla destinazione ed all'uso dei locali di ubicazione dell'attività medesima.

Ho quindi rappresentato al direttore del settore commercio e artigianato l'opportunità di riesaminare la richiesta del legale rappresentante della società anzidetta alla luce dell'orientamento da ultimo citato ed ha nel contempo invitato il responsabile del settore edilizia privata dello stesso comune a disporre gli accertamenti del caso, nonché, ad assumere i provvedimenti che si fossero resi necessari.

Il tentativo di conciliare la vertenza nei termini indicati non ha sortito al momento effetto alcuno: l'Ufficio è tuttora in attesa di ricevere una risposta dai settori interpellati.

In conclusione, il meccanismo insito nel sistema giuridico sul quale è intervenuto il decreto delegato, non prescrivendo un opportuno coordinamento tra i settori urbanistico e commerciale, ha comportato che un'attività di vendita fosse non solo autorizzata, ma continuasse ad essere svolta malgrado la sua non accertata conformità alle norme urbanistico-edilizie e pur dando luogo ad una sicura violazione di disposizioni contrattuali.

E' quindi da salutare con favore, per le considerazioni sopra rappresentate, l'innovazione introdotta in merito dalla legge di riforma: d'ora in poi, le amministrazioni comunali non potranno assentire lo svolgimento di attività che, pur rispettose della disciplina amministrativa del commercio, contrastino con le disposizioni urbanistiche di riferimento.

Il decreto ha inoltre inciso in modo sostanziale sul sistema autorizzatorio, introducendo meccanismi di **liberalizzazione dell'accesso al settore**.

Trattasi, peraltro, di una liberalizzazione non assoluta, dal momento che il richiedente l'autorizzazione è tenuto pur sempre a rispettare alcuni vincoli più o meno restrittivi, a seconda del maggiore o minore impatto economico-ambientale che la nuova attività viene ad avere sul territorio circostante.

L'apertura, il trasferimento o l'ampliamento degli esercizi con superficie non superiore a 300 metri quadri (cd. di "vicinato", ex art. 7) possono essere realizzati unicamente previa comunicazione al comune territorialmente competente e decorsi 30 gg. dal ricevimento della comunicazione medesima.

La domanda, di pari oggetto, riferita alle medie (art. 8) e grandi (art. 9) strutture di vendita — cioè, con superficie, rispettivamente, compresa tra i 300 e 2000 metri quadri ovvero superiore — è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune a seguito di un procedimento più (come nella seconda fattispecie) o meno complesso.

In sostanza, lo schema predisposto dal legislatore è, per gli esercizi di vicinato, quello, più semplice, della denuncia di attività, ex art. 19 L. 7.8.1990, 241, per gli altri, la procedura, più complessa, del silenzio-assenso, ex art. 20 della stessa legge.

L'Ufficio ha avuto modo di occuparsi, in più di un caso, di una problematica concernente gli effetti del perfezionamento della procedura del **silenzio-assenso**, la cui applicazione al settore in esame è stata disposta con l'art. 3 DPR 18.4.1994, n. 384: il decorso del termine previsto dalla legge senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego sulla sua istanza equivale semplicemente ad accoglimento (implicito) di quest'ultima ovvero anche a rilascio (implicito) del permesso?

La questione, in un caso, è rimasta a tutt'oggi irrisolta.

Un residente in Vertemate con Minoprio, volendo esercitare un'attività di vendita al minuto sottoposta al regime del silenzio-assenso ex art. 3 DPR 384/1994, ha presentato istanza di rilascio della necessaria autorizzazione. Decorso inutilmente il termine (90 gg.) entro cui l'amministrazione comunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta, il cittadino ha attivato l'esercizio. Secondo il sindaco, invece, l'interessato non può ritenersi autorizzato a svolgere l'attività commerciale. In primo luogo, perché la norma precitata dispone semplicemente che la domanda, decorsi inutilmente 90 gg. dalla sua presentazione, si intende accolta e non anche che il permesso si intende rilasciato. In secondo luogo, perché l'art. 24 L. 426/1971 (sopra riportato) rimette alla competenza del sindaco di accordare esplicitamente il permesso anzidetto.

L'Ufficio ha espresso sul punto un orientamento favorevole alla posizione dell'interessato.

E' vero che la L. 241/1990 ha introdotto (art. 2) nel nostro ordinamento giuridico l'obbligo generale di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso. E', peraltro, altresì vero che la stessa legge ha espressamente consentito che, per ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione

amministrativa, il procedimento potesse concludersi anche con un provvedimento implicito (art. 20 della stessa legge). L'istituto del silenzio-assenso ha invero la funzione di soddisfare questa esigenza di economia di azione, consentendo all'amministrazione di autorizzare il privato semplicemente serbando silenzio sulla sua istanza per un certo termine e non anche obbligandola al rilascio del provvedimento favorevole. Pertanto, la tesi che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività sottoposta alla procedura di che trattasi, sia necessario — oltre all'atto implicito di assenso — il rilascio di un provvedimento esplicito viene a porsi in contrasto con la "ratio" dell'istituto in esame, che è di accelerazione dell'agire amministrativo.

Del resto, quando il legislatore ha voluto che l'istanza venisse definita con un provvedimento esplicito lo ha detto espressamente. E' questa l'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di non dover accogliere la richiesta. In questo caso, essa, entro il termine prescritto, è tenuta a comunicare il diniego con un provvedimento motivato.

La formulazione delle nuove disposizioni disciplinanti la materia (artt. 8 e 9, per il commercio in sede fissa; artt. 28 e ss., per quello su aree pubbliche) non consente di risolvere in modo inequivoco la problematica in esame. Esse attribuiscono comunque alle amministrazioni comunali (art. 8) ovvero regionali (artt. 9 e 28) la disciplina dei criteri di rilascio dell'autorizzazione. E' pertanto auspicabile che essi vogliano adoperarsi nella soluzione della questione, in sede di disciplina di dettaglio.

Il decreto apporta anche novità di rilievo al **regime degli orari** di apertura/chiusura dei negozi (artt. 11 e ss.). Sul presupposto che il commercio è anche un'attività al servizio della collettività, esso ha introdotto il principio della facoltà per l'esercente di adottare, nell'ambito di una fascia comunque ampia,

quell'orario che possa consentirgli di rendere, con continuità, ad ogni tipo di utenza, un servizio il più possibile soddisfacente.

L'intento del legislatore di valorizzare la funzione di utilità sociale del commercio si desume anche dalla disciplina degli orari dettata per i comuni ad economia prevalentemente turistica e per le città d'arte: coloro che operano in queste località possono derogare anche dagli obblighi previsti per gli altri commercianti al dettaglio (chiusura infrasettimanale, nonché domenicale e festiva).

Le nuove disposizioni, che hanno il chiaro proposito di adeguare effettivamente l'attività commerciale alle peculiari esigenze connesse ai periodi di maggiore flusso turistico, hanno introdotto significative innovazioni. Invero, la normativa riformata (che resterà in vigore fino al 29.4.1999) rimetteva a valutazioni discrezionali del sindaco la determinazione di concedere all'operatore, nelle città di che trattasi, la possibilità di derogare all'orario ordinario. Anche in quest'ultima ipotesi peraltro gli operatori che potevano beneficiare della deroga erano soltanto coloro che "vendono generi alimentari e altri prodotti normalmente rientranti nelle abitudini di acquisto dei turisti" (art. 8, 7° c., LR 21.6.1988 n. 32).

In dipendenza dei vincoli imposti, dalla disposizione ora citata, la titolare nel comune di Mantova (città ad economia prevalentemente turistica) di un negozio di articoli per la casa, si è vista respingere dal sindaco la richiesta di tenere aperto l'esercizio anche nei giorni festivi. Il divieto ha coinvolto anche altri commercianti.

In virtù dell'art. 26, 1° c., del decreto, a decorrere dal 24.4.1999, anche gli interessati potranno autodeterminare i rispettivi orari.

In questo contesto, mi sembra opportuno accennare ad un quesito sottoposto all'Ufficio dai **titolari di gelaterie artigianali**, situate, l'una, nel comune di Cernusco sul Naviglio, l'altra, in quello di Gorgonzola: gli artigiani che vendono esclusivamente i beni di produzione propria sono sottoposti agli stessi vincoli di orario stabiliti dalla legge per i commercianti?

Le amministrazioni dei comuni sopra indicati, sul presupposto che l'attività anzidetta sia assimilabile alla vendita al dettaglio, hanno risolto in senso positivo il quesito in esame e rigettato, di conseguenza, le istanze, proposte dagli interessati, di posticipazione dei rispettivi orari di apertura/chiusura, rispetto a quelli fissati, in via generale, per la categoria degli operatori commerciali.

Per una serie di argomentazioni logico-giuridiche, le pretese degli istanti sono parse legittime. Queste conclusioni sono state condivise dall'Unione artigiani della provincia di Milano che, sollecitata dall'Ufficio, ha espresso in merito un parere di conforto.

Il problema è alquanto ribattuto nell'ambito della giurisprudenza amministrativa.

Dal canto suo, la legge di riforma si limita a precisare che le gelaterie sono escluse dalla applicazione delle nuove disposizioni sugli orari (art. 13).

L'Ufficio ha prospettato la seguente soluzione del problema. E' tuttora in vigore — in quanto non abrogato, né modificato dal decreto delegato — l'art. 54 DPR 24.7.1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari, di apertura e chiusura, "dei negozi", sulla base dei criteri stabiliti dalla regione.

Questa disposizione ha contenuti diversi rispetto a quella di cui all'art. 36 l. 241/1990 che, nell'attribuire al sindaco il compito di "coordinare" gli orari degli esercizi, fa esplicito riferimento a quelli "commerciali".